



REGIONE LOMBARDIA

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE

FINALITÀ

Il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere” è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 7538 del 15 dicembre 2022, ha approvato i criteri attuativi della misura che intende promuovere gli investimenti delle strutture ricettive per lo sviluppo competitivo e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità ambientale, oltre che alla luce della crisi innescatasi a seguito del conflitto russo-ucraino e della crisi energetica che rendono ancor più necessaria l’esigenza di sostenere la propensione agli investimenti dirottata sui costi di gestione. A tale fine sono state individuate le seguenti linee di intervento:

- 1) la riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere, in esercizio alla data di presentazione della domanda, gestite in forma giuridica d’impresa;
- 2) la realizzazione di nuove strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive non alberghiere gestite in forma giuridica d’impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE

a) esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l’attività:

I. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);

II. ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

III. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;

b) hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l’attività ricettiva oggetto di intervento;

c) risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);

d) dichiarano la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA

a) dichiarano l’intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento - entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione - di SCIA o altro titolo abilitativo:

i. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);

ii. ricettiva non alberghiera all’aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta);

iii. ricettiva non alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 23 (case per ferie), dell’art. 24 (ostelli per la gioventù), dell’art. 26 comma 2 lettera a) (case e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale), dell’art. 27 (foresterie lombarde), dell’art. 28 (locande), dell’art. 32 comma 1 e 2 (rifugi alpinistici o escursionistici) della legge regionale 27/2015;

b) dichiarano l’intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l’attività ricettiva oggetto di intervento;

- c) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (come risultante visura camerale);
- d) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Il requisito di esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando deve essere mantenuto:

- a. IN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA O NON ALBERGHIERA GIÀ ESISTENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima;
- b. IN CASO DI NUOVA STRUTTURA RICETTIVA: dalla richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di:

- a) riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale esistente alla presentazione della domanda e ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede in tutte le fasi procedurali SCIA (o altro titolo abilitativo) così come indicata in domanda di adesione;
- b) realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera in forma imprenditoriale ammissibile ai sensi del presente provvedimento, anche a partire da un'altra attività ricettiva o economica che si intende riconvertire. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo da ottenere entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo/unica soluzione e da comunicare in sede di domanda di erogazione medesima.

I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione al beneficiario.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, al netto di IVA o altre imposte e tasse, le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di adesione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento ammesso.

Il soggetto richiedente che risulta alternativamente:

- proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva e contestualmente gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento;
- gestore, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica; può presentare spese per:

- a) arredi macchinari attrezzature hardware e software;
- b) opere edili-murarie e impiantistiche;
- c) progettazione e direzione lavori per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);
- d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c)

Il soggetto richiedente che risulta gestore, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, della struttura ricettiva oggetto di intervento esercitata in un immobile di proprietà di un soggetto diverso da una persona fisica che non svolge attività economica può presentare spese per:

- a) arredi macchinari attrezzature hardware e software;
- b) opere edili-murarie e impiantistiche unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati;
- d) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b).

ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione e viene erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 "Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione".

Segue la tabella riepilogativa con le specifiche relative ai limiti dell'agevolazione e delle intensità d'aiuto in relazione alle attività di progetto:

	Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi	Regolamento de minimis
Beneficiari	PMI	PMI
Intensità d'aiuto massima richiedibile	50%	50%
Minimo investimento ammissibile (spese ammissibili)	80.000,00 euro	80.000,00 euro
Massima agevolazione concedibile	500.000,00 euro	200.000,00 euro

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di agevolazione al responsabile del procedimento per la fase di concessione: dalle ore 12:00 del 4 maggio 2023 fino alle ore 12:00 del 29 giugno 2023

Per informazioni: **MI.CON.** MILLENNIUM CONSULTANTS di Locatelli Jessica
Cell. +39 3497488240 email: info@miconmillennium.com